

LA
RICOSTITUZIONE
DELLA
gerontocrazia
ITALIANA



Ne riparlamo
tra 60 anni

*Un particolare ringraziamento
alla cura ri-costituente
di paura e ignoranza.*

Questa Ricostituzione, nata per il 60° anniversario della Costituzione Italiana nasce da un'analisi realista della nostra società e del nostro assetto politico.

Perciò, seppur in vigore dagli anni '80, viene promulgata nel 2008.

Se non ci svegliamo resterà lo specchio della realtà per molto molto tempo.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Gerontocrazia monomediatica, fondata sul lavoro precario.

La sovranità appartiene al governo, che la esercita nelle forme e nei limiti di questa nuova Costituzione.

Art. 2.

La Gerontocrazia riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, e li evita, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di individualismo politico, economico e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, ma alcuni sono <<più eguali degli altri>>. La Gerontocrazia riconosce e incentiva le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Gerontocrazia promuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, ragionevolmente impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Gerontocrazia riconosce a tutti i cittadini e non il diritto a morire sul lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, oltre le proprie possibilità, convinzione e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso economico o materiale del Vaticano.

Art. 5.

La Gerontocrazia, nell' "Italia uno!" è indivisibile? riconosce e promuove le autonomie locali come la Padania; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio clientelismo e incompetenza amministrativa; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia padana o dell'accentramento a seconda dei sondaggi.

Art. 6.

La Gerontocrazia tutela con apposite norme le minoranze linguistiche italiane, le altre le tutelano a casa loro!

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, ma anche nella vita di tutte e tutti, interdipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti non sono possibili.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose cattoliche sono egualmente libere davanti alla legge, le altre lo sono a casa loro.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica e ebraica non hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto contrastano l'ordine pubblico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze estere.

Art. 9.

La Gerontocrazia deplora lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, in quanto eretiche.

Tutela la cementificazione del paesaggio e svende il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

statunitense riconosciute o meno.

La condizione giuridica dello straniero è di clandestinità.

Lo straniero, quindi terrorista, al quale non sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla vecchia Costituzione italiana, può decidere di non farsele garantire qui.

E' ammessa l'estradizione dello straniero per il reato di esistere.

Art. 11.

L'Italia sponsorizza la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente le limitazioni di sovranità decise dagli USA. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Gerontocrazia è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni ma anche solo verde pisello.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è violabile.

E' ammessa qualsiasi forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per atto anche non motivato dell'autorità giudiziaria nei casi e modi previsti dalla CIA.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, come i commissariati possono durare anni.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva, sperando nella prescrizione.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile, lo difendiamo con le armi.

Ma vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, soprattutto per

detenzione di droghe leggere.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono violabili.

La loro limitazione non può più avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, a suo rischio e pericolo, e senza sedersi in Piazza Verdi a Bologna. Tutte le restrizioni possono essere determinate da ragioni arbitrarie o da ronde di volontari.

Ogni cittadino per vivere libero è pregato di uscire dal territorio della Gerontocrazia e di non rientrarvi per raccontare ad altre persone quanto si viva bene all'estero.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente solo nei locali che servono aperitivi a non meno di 7 euro a consumazione con o senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle arbitrariamente.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza aspettative di finanziamenti o di semplice riconoscimento.

Sono auspicabili associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, come la P2 e la mafia.

Art. 19.

Tutti hanno il dovere di professare liberamente la fede calcistica e religiosa cattolica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, anche con metodi repressivi.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività, tranne che per la religione islamica e gli atei.

Art. 21.

Hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la presenza televisiva, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione i possessori di tali mezzi.

La stampa può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro o a epurazioni.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, basta un "editto bulgaro".

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica comunista.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, perciò sono vietati i temi della libertà sessuale, omosessualità lesbismo o diritti civili in genere. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome qualsiasi straniero o soggetto non conforme.

Art. 23.

Qualsiasi prestazione personale o patrimoniale può essere imposta in base al denaro.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, basta pagare.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, fino a prescrizione certa.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per essere attaccati davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina che ogni condanna di persona abbiente o mafiosa è un errore giudiziario.

Art. 25.

Si può ricusare qualsiasi giudice.

Nessun abbiente, industriale o padrone in genere può essere punito.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza, tranne i clandestini, i consumatori di droghe leggere e donne soggette ad aborto terapeutico.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino è consentita se espressamente richiesta dagli USA.

Soprattutto per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale per alcuni.

L'imputato ricco non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e nemmeno dopo.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità della CIA o dei servizi segreti italiani.

Non è ammessa la pena di morte se non per difendere la propria casa, o il proprio onore.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non sono mai direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile è di qualcun altro.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Gerontocrazia riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata solo sul matrimonio tra un uomo e una vergine.

Il matrimonio è ordinato sulla disegualianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare oltre la morte.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, almeno fino a trent'anni anche se nati nel peccato o mai nati.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti da qualche istituto cattolico.

La legge detta le norme per la fuga dalla paternità.

Art. 31.

La Gerontocrazia dice di voler agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia, solo se formata da coniugi maschio

e femmina, e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ma poi non lo fa.

Non protegge la maternità, ma gli ovociti, gli zigoti e gli embrioni, e con riguardo per lo sperma.

Art. 32.

La Gerontocrazia tutela la salute dell'embrione e dell'uomo come fondamentale diritto dell'individuo, quella delle donne è tutelata se finalizzata alla procreazione naturale e coniugale.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per accanimenti terapeutici o procreazione assistita. La legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, in particolare se femmina.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, previa approvazione della CEI.

La Gerontocrazia detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi, senza obbligo di finanziamento.

Enti e privati hanno il dovere di istituire scuole ed istituti di educazione, a carico dello Stato.

È prescritto un esame "pilotato" di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale degli amici degli amici, o parenti.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, in particolare alzando le tasse e cercando, per quanto possibile, di non garantire il diritto allo studio.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti, il più è uscirne preparati.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita, salvo pagamento delle rette e dei libri e della cancelleria di moda.

I capaci e meritevoli privi di mezzi, sono bravi se raggiungono i gradi più alti degli studi, per accedere poi al mondo della disoccupazione o, al più, al lavoro del padre (ma non al suo stipendio e garanzie!)

La Gerontocrazia rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso pilotato a amici degli amici o parenti.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Gerontocrazia tutela il lavoro sfruttato e precario in tutte le sue forme ed applicazioni mortali.

Non si cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, ormai utopia.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad azzerare i diritti del lavoro.

Riconosce il dovere di emigrazione per i cervelli.

Art. 36.

Il lavoratore non ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal padrone.

Il lavoratore non ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, salvo benevolenza del padrone.

Art. 37.

La donna lavoratrice non ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua unica ed essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale dose di botte.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato, tranne che per i poveri e i cinesi.

La Gerontocrazia tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione, adeguando quella dei soggetti adulti al minimo garantito ai bambini.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale se se lo può permettere.

I lavoratori hanno diritto al licenziamento in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria o rivendicazioni di qualsiasi tipo.

I minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale fino alla nomina a ministro o direttore di telegiornale.

L'assistenza privata è demandata alle badanti sottopagate, sfruttate e abusate.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera di continuare ad occuparsi esclusivamente di impiegati pubblici e pensionati.

Ai sindacati può essere imposta qualsiasi politica economica a favore di chicchessia.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base elitaria.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce con un ritardo minimo di 2 anni a contratto.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera da etica.

Può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini mafiosi o clientelari.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di evitarne la funzione sociale e di renderla accessibile a pochi abbienti.

La proprietà privata è sacra quando è mia, può essere espropriata senza indennizzo per costruzione di discariche.

La legge stabilisce i limiti della successione legittima e testamentaria, non applicando tasse di successione progressive e favorendo i cittadini più abbienti